

Il supporto ai Tutori e agli Amministratori di sostegno

(a cura del Dott. Diego Lopomo)

Servizio Politiche Sociali e di Parità

Ufficio Provinciale di Pubblica Tutela e rapporti con l'Autorità Giudiziaria

Via Maria Vittoria, 12- Torino

011.861.2147/2146

pubblicatutela@cittametropolitana.torino.it

<http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/politiche-sociali/pubblica-tutela>

I PARTE: OSSERVAZIONI PRELIMINARI – MODALITÀ DI LAVORO DELL'UFFICIO

FONTI DIRETTE

Costituzione Italiana - art. 2 e art. 3 [CENTRALITÀ DELLA
PERSONA]

Titolo V Cost – competenza esclusiva della Regione in materia di
servizi socio-assistenziali

Legge regionale n. 1/2004 (“attuazione” della L. n. 328/2000) -
supporto

DGR N. 23-1988 del 16/01/2006 – funzioni obbligatorie e facoltative
(tra cui rilevano l'informazione e l'orientamento ai tutori/aso)

DGP N. 478 – 468428/2007 del 15/05/2007– istituzione dell'Ufficio
di Pubblica Tutela della Provincia di Torino: promozione della cultura
della protezione

FONTI INDIRETTE

Codice civile (ma anche l'intero ordinamento)


FUNZIONI DELL'UPT

- a) fornire **INFORMAZIONI E DOCUMENTAZIONE** per quanto attiene i diversi aspetti dell'attività svolta dai tutori, dai curatori e dagli amministratori di sostegno, anche in riferimento ai procedimenti giurisdizionali previsti dalle disposizioni vigenti in materia, ferme restando le attività dei competenti uffici giudiziari; in particolare, assicurare la necessaria informazione ed il collegamento con gli ordini professionali, per le specifiche prestazioni di consulenza professionale (giuridica, economico-finanziaria, fiscale, previdenziale, patrimoniale ecc.);
- b) operare in **COLLEGAMENTO CON ALTRI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI** (INPS, comuni, enti gestori socio-assistenziali, ecc) che erogano prestazioni ed interventi assistenziali alle persone prive di autonomia;
- c) operare in **COLLEGAMENTO CON L'AUTORITÀ GIUDIZIARIA**, assicurando ad essa la propria collaborazione nell'ambito dell'attività di supporto a tutori, curatori e amministratori di sostegno;
- d) attivare, nei limiti delle risorse disponibili, **INTERVENTI FORMATIVI** per operatori pubblici dei comuni e delle ASL, nonché i necessari collegamenti con soggetti che provvedono alla formazione degli operatori privati;
- e) assicurare il **MONITORAGGIO** delle attività svolte dall'ufficio realizzando, compatibilmente alle risorse disponibili, **raccolta e analisi di dati**, eventuali **indagini statistiche e sociali**, nonché iniziative pubbliche di divulgazione ed approfondimento in materia (seminari, pubblicazioni ecc.);

DOVE

- 1) Sede istituzionale della Città Metropolitana – su appuntamento telefonico o via mail
- 2) Tribunale di Torino – Sezione decentrata (presso l'Ufficio del Giudice Tutelare)
 - **sportello informativo e aiuto nella redazione di atti (4 mattine alla settimana)**
 - **presenza di un'assistente sociale per attività di raccordo con i Servizi**
- 3) Ultimi uffici aperti SUSA, CIRIÈ E CHIVASSO

GLI ATTORI COINVOLTI



METODOLOGIA DI LAVORO

- 1) **ACCOGLIENZA** – creare un ambiente facilitante (luogo dove poter parlare liberamente) adeguandosi all'interlocutore;
- 2) **ANALISI** – comprendere le reali richieste e i poteri (decreto aso) del titolare (acquisendo tutti gli elementi) nonché i bisogni del beneficiario (i diritti sono del beneficiario!);
- 3) **CONFRONTO** – condividere le soluzioni migliori spiegando in linguaggio non tecnico quali norme si applicano (quali istanze presentare, come compilare il rendiconto, modificare il decreto aso,...), nonché come presentare gli atti al magistrato (aspetto operativo);
- 4) **RESPONSABILIZZAZIONE DEL RUOLO** – far acquisire consapevolezza della natura non burocratica delle attività da compiere e dell'importanza di essere "attivi" nella gestione;
- 5) **APPROCCIO MULTIDISCIPLINARE** – coinvolgere i colleghi dell'Ufficio su questioni di specifica competenza

Numero di "consulenze" fornite dall'Ufficio

Anno 2012 – 58

Anno 2013 – 341 (232 in Tribunale)

Anno 2014 – 664 (483 in Tribunale)

Anno 2015 – 986

Anno 2016 – 1085 (787 in Tribunale; 33 a Susa)

Anno 2017 (al 31/10/2017) - 953

Il lavoro dell'A.S.

Anno 2012 – 10 + 19

Anno 2013 – 143 + 137

Anno 2014 – 183 + 180

Anno 2015 – 234 + 274

Anno 2016 -

II PARTE: LA REALTÀ TORINESE

Fascicoli pendenti al 31/12/2016


(tra parentesi i dati al 31/12/2015)

	Tutele adulti	Tutele minori	Curatele	A.So.	TOT	Diff %
Tribunale di Torino	5.149 (5.311)	687 (502)	231 (249)	3.727 (3.667)	9.794 (9.729)	+ 0,66%
Tribunale ex Pinerolo	303 (410)	24 (16)	45 (48)	297 (369)	669 (843)	-26,01%
TOT GENERALE	5.452 (5.721)	711 (518)	276 (297)	4.024 (4.036)	10.463 (10.572)	-1,04%
Diff %	-4,93%	+27,14%	-7,60%	-0,30%	-1,04%	
Tribunale di Ivrea	1.019	113	34	724	1.890	

III PARTE: LA PROTEZIONE GIURIDICA

Ambito di intervento

CARENZA DI AUTONOMIA



FRAGILITÀ




PROTEZIONE



VALORIZZAZIONE CAPACITÀ RESIDUE

Forme di protezione

**Protezione
nel diritto
civile**




***ausilio* per le Persone
prive, anche solo in
parte, di autonomia
(in senso naturale o
giuridico)**

**Protezione
nel diritto
penale**



***punizione* verso
l'autore di reato**

Introduzione agli istituti di protezione



La Legge n. 6/2004 sull'amministrazione di sostegno

Art. 1

“La presente legge ha la finalità di tutelare, **con la minore limitazione possibile della capacità di agire**, le persone prive in tutto o in parte di autonomia **nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana**, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente”.

Importanza della Legge n. 6: ha modificato anche gli altri istituti di protezione, a favore della valorizzazione della Persona e non solo del suo patrimonio.

Le condizioni per attivare la tutela e la curatela

Chi può essere interdetto?

La Persona che si trova in condizione di **abituale infermità di mente che la rende incapace di provvedere ai propri interessi**, ma solo quando ciò è necessario per assicurarle adeguata protezione.

Chi può essere inabilitato?


Il maggiore di età **infermo di mente non grave** da richiedere l'interdizione; chi per prodigalità o abuso abituale di alcool o stupefacenti, **espone sé o la famiglia a gravi pregiudizi economici**; il cieco o il sordomuto privi di educazione che non siano in grado di provvedere ai propri interessi.

Le condizioni per attivare l'amministrazione di sostegno

Chi può essere sottoposto ad amministrazione di sostegno?

La Persona che, per effetto di un'**infermità** ovvero di una **menomazione fisica o psichica**, si trova nell'**impossibilità**, anche parziale o temporanea, **di provvedere ai propri interessi**.

Il procedimento



Quale strada scegliere?

Giurisprudenza prevalente:

(Cass. 13584/2006; Cass. 9628/2009; Cass. 4866/2010; Cass. 22332/2011;
Cass. 18171/2013; Cass. 7999/2014)

L'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo **non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità** o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla **maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto**, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa.

Giurisprudenza Tribunale di Torino:

il Tribunale di Torino ha scelto di ricorrere all'interdizione quando la **compromissione delle capacità cognitive e la complessità delle operazioni di gestione tutelare impongono di individuare qualcuno che si sostituisca** completamente alla Persona in condizioni di fragilità.

I soggetti titolari della protezione

Il Tutore si sostituisce (cura, rappresentanza e amministrazione)
[tranne atti personalissimi]

Il Curatore assiste (solo per la straordinaria amministrazione)

L'amministratore di sostegno "supporta": occorre verificare nel Decreto di nomina quali atti rientrano nella rappresentanza esclusiva o nell'assistenza...tutto ciò che non è previsto nel Decreto compete all'autonomia dell'interessato.

Criteri di scelta del titolare delle funzioni di protezione

Idoneità all'incarico secondo il criterio dell'esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi del beneficiario.

La scelta cade sui seguenti soggetti:

- La persona designata dall'interessato;
- (se manca la designazione o ci sono gravi motivi) il coniuge, il convivente stabile, genitori, figli, parenti entro il quarto grado;
- (per motivi di opportunità) altra persona; un soggetto privato o pubblico.

NON POSSONO SVOLGERE LE FUNZIONI DI ADS GLI OPERATORI DEI SERVIZI CHE HANNO IN CURA O IN CARICO IL BENEFICIARIO!

Considerazioni preliminari all'attività di gestione

- Obbligo di prestare giuramento
- Gratuità della funzione (salvo equo indennizzo)
- Durata limitata dell'incarico: massimo 10 anni (salvo nel caso di parenti stretti, coniugi, conviventi); nell'a.d.s. l'incarico può essere a tempo determinato;
- Presentazione dell'"inventario"
- Approvazione del "progetto di vita" (art. 371 c.c.) da parte del G.T. su richiesta del Tutore, sentito il protutore, circa: collocazione abitativa, spese periodiche di mantenimento ...

Attività di gestione

(gli atti compiuti in violazione delle regole sulla gestione sono annullabili)

Tipologia di atti

Atti di ordinaria amministrazione: atti di conservazione e gestione del patrimonio

Atti di straordinaria amministrazione: atti di disposizione del patrimonio (modificano la natura del patrimonio)...rilevanza quantitativa o qualitativa

Atti personalissimi: matrimonio, testamento, donazione,...

(nel caso di A.D.S. anche) **Atti necessari a soddisfare le esigenze della vita quotidiana:** esigenze primarie di sostentamento; igiene e cura personale e dell'abitazione ...

Rendiconti periodici

Il Tutore deve presentare annualmente il rendiconto della gestione al G.T.: descrizione della gestione patrimoniale e relazione sulle condizioni di vita della Persona

L'amministratore di sostegno presenta rendiconto periodico secondo le indicazioni del G.T. (attività svolta e condizioni di vita personale e sociale del beneficiario).

Rendiconto di chiusura

Quando cessa la tutela o l'amministrazione di sostegno deve essere fatta la consegna dei beni e deve essere consegnato al G.T. il rendiconto finale.

La scorretta gestione può comportare responsabilità per il titolare delle funzioni di protezione.

Altre vicende dei provvedimenti di protezione

- revoca (se cessano le condizioni che ne hanno determinato l'apertura);
- modifica in altro provvedimento di protezione o "chiusura" (se sono cambiate le esigenze di protezione della Persona);
 - sostituzione del titolare del provvedimento di protezione (perché la gestione è particolarmente complessa, inadatto, responsabile verso la Persona,...);
- modifica del provvedimento di nomina dell'amministratore di sostegno

Le marche da bollo

1)LE ISTANZE: marca da 27 € per ricorso ASO; istanze di autorizzazione di competenza del Tribunale (previo parere del GT);

2)I DIRITTI DI COPIA: Sono in bollo le copie delle autorizzazioni adottate dal Giudice Tutelare o le copie dei documenti presenti nel fascicolo di tutela (atto di nomina, giuramento, autorizzazioni, etc...).

Il costo delle copie è variabile a seconda che si tratti di copie "libere" o "autentiche", "urgenti" [se il Tutore ha bisogno della copia prima che venga vistata dal Pubblico Ministero] o "non urgenti" e in relazione al numero di pagine del provvedimento stesso.

Le marche da bollo

- 3) Non necessitano, pertanto, di marca da bollo:
- i rendiconti;
 - le comunicazioni circa la nuova collocazione del tutelato (se il tutelato dalla propria residenza è passato in struttura,...);
 - le semplici comunicazioni al Giudice (richiesta incontri o informazioni su alcune questioni rilevanti etc);
 - le richieste motivate di esonero/sostituzione del Tutore
 - tutte quelle istanze di autorizzazione che vengono decise esclusivamente dal Giudice Tutelare

Gli atti che occorre conoscere!

- 1) Decreto di nomina ASO e modifiche
- 2) «Inventario» e Istanza di autorizzazione quadro (tutela)
- 3) Rendiconti
- 4) Accettazione/rinuncia eredità
- 5) Vendite
- 6) Liquidazione TFR/Reversibilità/pensione vita
- 7) Investimenti
- 8) Acquisti